



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

**ORIGINALE**

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

data 05/06/2012

n° 30

13° Oggetto- **AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO E GESTIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE "MINIGOLF" A SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.r.l. - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2012**

L'anno **duemiladodici** il giorno **cinque** del mese di **giugno**, alle ore **21:05** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BALSI Alberto		X	
2	BOTTINO Angelo	X		
3	CALLEGARI Rodolfo	X		
4	CARPI Benedetto	X		
5	CATASSI Alessandro	X		
6	CATTONI Vera	X		
7	CHIARELLI Pietro	X		
8	COSTA Giovanni		X	Entra alle 21.08
9	DE MARCHI Roberto	X		
10	FOIS Giuseppe	X		
11	FRAVEGA Ferdinanda	X		
12	GABRIELI Giuliano	X		
13	GERMI Paolo	X		
14	LAGOMARSINO Silvio	X		
15	MARSANO Claudio		X	Entra alle 21:08
16	ORSI Giuseppe	X		
17	PASTINE Iolanda	X		
18	SACCO Mario			
19	SARTORI Augusto	X		
20	TUSEO Maurizio	X		
21	VERDERIO Suavecito		X	
	TOTALE	17	4	

PARTECIPANO ALTRESI' GLI ASSESSORI ESTERNI:

1	BERNARDIN Andrea	x		
2	CORRADO Giovanni Michele	x		
3	FRACCHIA Mario	x		
4	RAGGI Giovanni Battista	x		

Assume la presidenza il Sindaco, **Roberto DE MARCHI**, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (17 su 21).

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dr Alessandro RUSSO**

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati: Gabrieli - Lagomarsino - Chiarelli

Si fa rilevare che alle ore 21:08 sono entrati i Cons. Costa e Marsano e che gli stessi nel corso della pratica precedente, alle ore 23:18, hanno abbandonato la seduta: **presenti 17**

Durante la pratica precedente si è assentato anche il Cons. Cattoni: **presenti 16**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 22 in data 22/5/2012 del Servizio Sviluppo Turistico-Sportivo-Culturale, concernente l'oggetto;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, sulla stessa trascritti;

DATO ATTO che nessun Consigliere chiede la parola;

Il Sindaco-Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Con il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti: 16  
astenuti: 03 (Bottino, Chiarelli, Pastine)  
votanti: 13  
voti favorevoli 13  
voti contrari: --

### DELIBERA

La proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

**AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO E GESTIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE "MINIGOLF" A SOC. PROGETTO SANTA MARGHERITA S.r.l. - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2012**

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Col voto unanime, reso per alzata di mano, dei 16 Consiglieri presenti e votanti, come il presidente accerta e proclama

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)**

**AREA AREA DI LINEA 1 - Sviluppo del Territorio, Comunicazione, Servizi al Cittadino  
SERVIZIO Sviluppo Turistico - Sportivo - Culturale**

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 22 DEL 22/05/2012

**12** OGGETTO:

**CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO E GESTIONE DELL'AREA DI  
PROPRIETA' COMUNALE MINIGOLF A SOCIETA' PROGETTO SANTA  
MARGHERITA SRL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2012.**

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

Approvato con delibera N° <sup>30</sup> del 5.6.2012

Immediatamente eseguibile

SI

NO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO:**

- che il Comune di Santa Margherita Ligure è proprietario di un'area in Corso Rainusso denominata "Minigolf" attrezzata con 18 buche omologate per gare internazionali;
- che tale struttura, come risulta dai diversi provvedimenti agli atti del NAO Sviluppo Turistico, Sportivo e Culturale, nel corso del tempo è stata oggetto di affidamenti effettuati nei confronti di soggetti diversi nell'intento di trovare una assetto organizzativo-gestionale stabile, con esiti non sempre in linea con le aspettative in termini di efficacia ed efficienza;
- che da ultimo, con deliberazione G.C. n.54 del 7/3/2012, veniva stabilito di affidare la gestione dell'area de qua per il periodo aprile settembre 2012 a soggetto esterno, demandando al Dirigente dell'area 1 l'espletamento degli atti inerenti;
- che con determinazione Area 1 n. 19 del 23/3/2012 veniva indetta la gara per l'individuazione del soggetto gestore mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.30 Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., con carattere d'urgenza;
- che con deliberazione G.C. n. 80 del 28/3/2012 ne veniva affidata la gestione in via temporanea e straordinaria alla Società Progetto Santa Margherita S.r.l., società integralmente partecipata dal Comune di S. Margherita Ligure, a partire dal mese di aprile sino al termine dell'espletamento della procedura di individuazione del soggetto gestore, secondo le condizioni meglio risultanti dalla deliberazione G.C. 54 del 7/3/2012;
- che la predetta gara è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna proposta entro il termine di scadenza previsto dal bando, come risulta da determinazione Dirigente Area 1 n.33 del 19/4/2012;

**RITENUTO** peraltro, in attesa di meglio definire, da parte degli organi di indirizzo politico competenti, la futura destinazione dell'area in questione, il cui utilizzo si è rivelato inferiore rispetto alle aspettative sottese agli investimenti operati dal Comune, provvedere a quanto necessario per una adeguata fruizione da parte di cittadini e turisti nel periodo giugno-dicembre 2012;

**CONSIDERATO** che il Comune di Santa Margherita Ligure, con deliberazione C.C. n.38 del 15/6/2005, ha approvato la costituzione di una società (Progetto Santa Margherita) a responsabilità limitata per la gestione di alcuni servizi locali, interamente partecipata dal Comune;

**VISTA** da ultimo la deliberazione C.C. n. 31 del 28/4/2011, con la quale è stato approvato il contratto di servizi tra il Comune e la Società progetto per la gestione dei servizi di attività di promozione e sviluppo del complesso di Villa Durazzo, Villa San Giacomo, Villa Nido e del Castello Cinquecentesco per il periodo dal 1/5/2011 al 31/ 12/2013;

**CONSIDERATO** che la costituzione della Società progetto Santa Margherita non ha quale unico scopo la sola gestione dell'attività turistica del complesso immobiliare di Villa Durazzo, ma anzi l'ulteriore intento di intervenire quale strumento di natura produttiva a supporto di altre attività di interesse pubblico di competenza comunale;

**VISTA** la nota pervenuta da parte della Società Progetto Santa Margherita S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 15643 del 22/5/2012, con la quale la stessa ha dichiarato la propria disponibilità alla gestione per il periodo suddetto;

**RITENUTO** per le suddette motivazioni affidare la gestione dell'area minigolf alla Società Progetto Santa Margherita S.r.l. per il periodo giugno-dicembre 2012;

**VISTO** l'allegato lo schema di convenzione per la gestione dell'impianto di che trattasi, in atti;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

### **DELIBERA**

- 1) di affidare la gestione dell'area minigolf di cui in premesse, per il periodo giugno-dicembre 2012, alla Società Progetto Santa Margherita S.r.l., secondo le condizioni meglio risultanti dallo schema di convenzione in allegato;
- 2) di dare mandato al Dirigente Area 1 di adottare gli atti conseguenti e successivi, autorizzandolo sin d'ora ad apportare all'atto che disciplina i rapporti tra il comune ed il gestore tutte le modifiche di carattere non sostanziale ritenute opportune per una regolamentazione più efficace in linea con l'indirizzo espresso in questa sede;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.


## PARERI

Il Dirigente/Funzionario incaricato di P.O. del AREA DI LINEA 1 - Sviluppo del Territorio, Comunicazione, Servizi al Cittadino/ in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 22 in data 22/05/2012 dell'Sviluppo Turistico - Sportivo - Culturale che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

Alla presente sono uniti n. 2 intercalari e n. 11 allegati per complessive n. 15 fasciate utili.

Data 28/5/12

Il Dirigente /Il Funzionario inc. di P.O.




---

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente Responsabile



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**

Provincia di Genova

Rep. n. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E L'USO DELL'AREA  
MINIGOLF. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2012.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sede comunale di S. Margherita Ligure, P.zza Mazzini 46, avanti a me \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ Titolare del Comune di Santa Margherita Ligure autorizzato a rogare i contratti nell'interessè del Comune, in virtù dell'art. 97, c. 4°, lett. c), del D.Lgs. n. 267/00, si sono costituiti i signori:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ residente per la carica presso la sede del Palazzo Comunale in S. Margherita Ligure, P.zza Mazzini 46, che nella sua qualità di Dirigente dell'Area 1 Sviluppo del territorio, comunicazione servizi al cittadino ed in virtù dell'art. 107, c. 3, lett. c), del D.Lgs. 267/00 agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di S. Margherita Ligure, C. F. 00854480100 e P.I. 00172160996;

\_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ - domiciliato per la carica presso la sede della Società in oggetto, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella propria qualità di Amministratore Unico con i più ampi poteri a quanto infra ai sensi di legge, di statuto come legale rappresentante della Società: **"Progetto Santa Margherita" Società a Responsabilità Limitata** società con socio unico, con sede in Santa Margherita Ligure (GE), Via San

Francesco 3, Villa San Giacomo, capitale sociale di Euro =25.000,000 (venticinquemila//00) i.v. , iscritta nel Registro delle imprese di Genova con il codice fiscale e p.iva n. 01593830993, REA N. 421003.

Detti componenti della cui identità personale sono certo mi invitano a far constare per atto pubblico quanto segue:

**PREMESSO:**

- che con deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/2012, è stato stabilito di concedere in uso ed affidare l'area adibita a parco con annesso impianto di minigolf e chiosco bar sita in Viale Rainusso alla società PROGETTO SANTA MARGHERITA, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA a totale partecipazione comunale, fino al 31/12/2012;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1)** La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2) OGGETTO** - Il Comune di S. Margherita Ligure concede in uso ed affida alla società Progetto Santa Margherita S.R.L. l'area parco di Viale Rainusso con annesso minigolf con pista a 18 buche, sito in S. Margherita Ligure, meglio evidenziato nella planimetria sub "A" che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, non viene allegata, bensì, debitamente sottoscritta contestualmente alla firma della convenzione medesima.

L'impianto comprende le strutture ed i beni meglio descritti nella planimetria suddetta, ed è dotato attualmente degli allacci idrico fognari e di illuminazione.

Al concessionario è riconosciuta la possibilità di utilizzare la pista di minigolf ed il chiosco bar nonché, compatibilmente con gli spazi utili, di allocarvi attrazioni (giostra, giochi per bambini e simili).

**ART. 3) DURATA** - La concessione di cui trattasi ha natura sperimentale, decorrerà a far data dal giorno \_\_\_/06/2012 e terminerà il 31/12/2012. Al termine di tale periodo il Comune si riserva di decidere in ordine alla prosecuzione del rapporto e/o di rinegoziare i termini e le condizioni anche alla luce delle risultanze economico-gestionali fornite dal gestore. E' esclusa la proroga tacita.

**ART. 4) CANONE** – L'area viene concessa gratuitamente a fronte dell'obbligo per il concessionario di adempiere alle prestazioni di cui agli articoli successivi.

**ART. 5) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO** – Il concessionario per tutta la durata della concessione dovrà :

a) garantire l'apertura e la fruibilità dell'area minigolf per almeno, nel periodo estivo, indicativamente 6 giorni/settimana per 40h settimanali e per il periodo autunnale ed invernale indicativamente almeno il weekend per 12 ore settimanali;

b) provvedere a sua cura e spese agli adempimenti necessari al pieno e regolare funzionamento della pista di minigolf, in particolare le attrezzature per il gioco (palline, mazze, tavolette segnapunti, ecc...), la realizzazione di idonea segnaletica per evidenziare i percorsi, l'apposizione e l'acquisto di porta-tavolette segnapunti e di segnalazione della numerazione delle piste, e quant'altro necessario per il completo funzionamento della struttura, salvo quanto previsto al precedente art. 2; le parti danno atto che l'impianto è già

dotato delle attrezzature per il gioco (palline, mazze, tavolette segnapunti) nonché di segnaletica meglio individuate nell'elenco in atti, che consentono un immediato utilizzo dell'impianto e che vengono messe quindi a disposizione del concessionario unitamente allo stesso.

c) provvedere a propria cura e spese all'apertura e chiusura, sorveglianza, pulizia, igiene funzionamento, direzione e custodia dell'area nonché dei beni e delle attrezzature ivi presenti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed i propri dipendenti e collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 del codice civile; resta inteso che l'accesso all'area in questione è libero e gratuito da parte del pubblico, salvo il pagamento della tariffa stabilita dal successivo art. 7 per coloro che utilizzano il campo di minigolf.

d) provvedere alla rigorosa manutenzione ordinaria dell'area nonché dei beni e delle attrezzature ivi presenti. Resta esclusa la manutenzione delle piante di alto fusto, cui provvederà il servizio giardini del Comune, nonché quella delle creazioni scenografiche del Maestro Luzzati presenti all'interno dell'area, cui provvederà il Comune.

Parimenti compete al Comune la manutenzione straordinaria dell'area nonché dei beni e delle attrezzature ivi presenti;

e) sostenere le spese assicurative per il rischio dei danni arrecati a terzi ed al proprio personale e/o ai propri collaboratori nonché all'impianto ed alle infrastrutture, attrezzature e dotazioni. Copia di tale polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di S. Margherita Ligure (massimale unico € 516.456,90);

f) sostenere le spese per i consumi di energia elettrica e acqua. I relativi,

contratti stante il breve periodo di affidamento, rimarranno in capo al comune il quale chiederà il rimborso delle cifre spese a piè di lista al termine dell'affidamento;

g) acquistare il materiale e le attrezzature varie che siano necessarie alla gestione dell'area, della pista di minigolf e delle attività accessorie di cui al successivo art. 7 eventualmente ivi esercitate;

h) sostenere le spese per la fornitura di tutti i prodotti detergenti e chimici necessari per l'igiene dell'area e dei relativi manufatti;

i) controllare che lo svolgimento delle attività all'interno dell'area avvenga, specialmente nelle ore serali, con modalità tali da non recare grave pregiudizio alla pubblica quiete, adottando, se del caso, idonee misure per le limitazioni del rumore in coerenza con i vigenti strumenti in materia di controllo dell'inquinamento acustico. In ogni caso vanno rispettati i limiti, anche orari, imposti dagli appositi provvedimenti amministrativi.

**ART. 6) ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ACCESSORIE** – Il concessionario potrà essere autorizzato a gestire il chiosco-bar presente all'interno dell'area. Detto manufatto viene consegnato nello stato di consistenza meglio risultante dall'inventario che, su accordo dei contraenti, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, non viene allegato, bensì, debitamente sottoscritto contestualmente alla firma della convenzione medesima conservato agli atti d'ufficio della segreteria e dalla documentazione fotografica in atti .

Il concessionario potrà altresì essere autorizzato ad installare distributori automatici per l'erogazione di bibite ed alimenti, nell'osservanza di tutte le regole che i suddetti servizi comportano.

Tutti i lavori eventualmente necessari per l'adeguamento e la gestione del chiosco bar nonché dei suddetti distributori dovranno avvenire a cura e spese del concessionario, cui competeranno i relativi ricavi.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alla gestione delle predette attività, dovranno essere intestate al legale rappresentante del concessionario il quale é tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono subordinate al possesso dei relativi requisiti di legge.

Le autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo di concessione e non saranno trasferibili, essendo vincolate all'attività in oggetto. Il concessionario risponderà del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi alle suddette attività commerciali, sollevandone espressamente il Comune.

Alla scadenza della convenzione le attrezzature installate dal concessionario per la gestione di tali attività accessorie potranno essere rimosse dal concessionario a condizione che la stessa effettui a propria cura e spese il perfetto ripristino delle condizioni preesistenti. Qualora dette attrezzature vengano lasciate in loco, queste diverranno di proprietà comunale ed in tal caso il concessionario non avrà diritto ad alcun compenso.

Il concessionario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e munendosi, ove occorra, delle relative autorizzazioni, potrà allestire, all'interno dell'area attrazioni (giostra, giochi per bambini e simili) compatibilmente con gli spazi e le caratteristiche dimensionali e strutturali

dell'area.

**ART. 7) INTROITI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO** - Saranno a favore del concessionario tutti gli incassi della gestione della pista di minigolf.

Verranno applicate le seguenti tariffe di gioco:

- € 4/giocatore .

Detta tariffa potrà essere variata in accordo con il Comune previa deliberazione G.C.

Nel prezzo è compresa la fornitura e l'uso temporaneo dell'attrezzatura per il gioco (mazza, pallina, tavoletta segnapunti).

Saranno altresì a favore del concessionario gli incassi relativi ai servizi accessori di cui al predetto articolo 6, purché debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale nelle forme di rito, senza le quali gli stessi potranno costituire motivo valido di risoluzione del contratto.

Il concessionario sarà tenuta alla scadenza del periodo di gestione a presentare una relazione sui volumi di attività, gli usi, le eventuali anomalie tecniche ed amministrative riscontrate, gli interventi manutentivi eseguiti ecc.

Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari ed incaricati del Comune, riterranno di effettuare, ed eseguirà i lavori manutentivi di sua competenza ai sensi del predetto articolo che si rendessero necessari e di cui l'Amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale, potrà prescrivere l'attuazione.

**ART. 8) CESSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI** - E' assolutamente vietata la cessione della presente

convenzione sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa del concessionario e del risarcimento a favore del Comune di ogni spesa e/o danno; potranno tuttavia essere sub concesse alcune attività previa comunicazione al Comune e relativo assenso. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato delle aree oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero comportare prove di usabilità, agibilità ed omologazione, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Alla scadenza della convenzione nulla sarà dovuto dal Comune al concessionario per gli interventi realizzati e preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale.

Il Comune si impegna a concordare preventivamente e per iscritto eventuali lavori che dovessero interessare direttamente l'area in oggetto.

**ART. 9) VERIFICHE DEL COMUNE** - Il personale del Comune o da questo incaricato dovrà avere libero accesso alle aree minigolf per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal concessionario.

Per tutti gli interventi previsti dalla presente convenzione a carico del Comune, lo stesso si riserva la possibilità, previa comunicazione al concessionario, di chiudere le aree o parte di esse, interessate dagli interventi medesimi.

**ART. 10) PUBBLICITÀ COMMERCIALE** – Il concessionario é autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, ecc.) la pubblicità commerciale all'interno degli impianti, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

**ART.11) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI** – Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose concesse, ed alle cose di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. A tale scopo il concessionario stipulerà apposite polizze assicurative con massimali di legge e concordati con il Comune (per la RCO massimale unico per sinistri e persone di almeno € 516.456,90 e € 250.000,00 per le cose).

Copia autentica di detto contratto assicurativo viene depositato presso il Comune di S. Margherita Ligure all'atto della stipula della presente convenzione e non potrà essere risolto senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 12) INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

In caso di inadempimento a quanto disposto dalla presente convenzione il Comune di S. Margherita Ligure potrà dichiarare la risoluzione della stessa con effetto immediato, eventualmente rivalendosi immediatamente sui beni e sulle attrezzature utilizzate dal concessionario per la presente convenzione, ed eventualmente acquistati per una migliore funzionalità e dell'area parco e minigolf e del chiosco bar.

Rimane comunque salvo il diritto del Comune ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. Lo scioglimento del concessionario é causa di risoluzione immediata della convenzione, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori che l'Amministrazione Comunale possa lamentare.

**ART. 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** - Oltre ai casi espressamente previsti negli articoli precedenti, il contratto si risolve per motivi di pubblica utilità e nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e relativi adempimenti disposti dagli organi preposti;
- 2) irregolarità contabili ed amministrative;
- 3) abusi e prevaricazioni nei confronti degli utenti;
- 4) gravi e ripetute violazioni della presente convenzione da parte del concessionario o quant'altro produca disservizio.

L'Amministrazione Comunale potrà risolvere o sospendere temporaneamente la convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

Dopo tre richiami scritti a cui il concessionario non si sarà tempestivamente adeguato il Comune potrà sospendere il contratto fino alla durata di un mese e potrà conseguentemente addivenire sino alla risoluzione del contratto senza ulteriore preavviso.

**ART. 14) CONTROVERSIE** - In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario, si ricorrerà all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

**ART. 15) SPESE CONTRATTUALI** - Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali e di registrazione, derivanti dalla gestione degli impianti, sono a carico del concessionario.

**ART. 16) ELEZIONE DI DOMICILIO** - A tutti gli effetti della presente convenzione il concessionario elegge domicilio presso la Società stessa Via San Francesco 3 - Villa San Giacomo S. Margherita Ligure. Le intimazioni e le notificazioni verranno effettuate a mezzo del messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta al domicilio eletto, si intenderà fatta personalmente al legale

rappresentante del soggetto aggiudicatario.

**ART. 17) DISPOSIZIONI FINALI** - Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli le parti rinviano alle vigenti normative del Codice Civile.

Il presente atto è stato da me Segretario rogante letto alle parti contraenti le quali lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me lo hanno sottoscritto a norma di legge.

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, su numero undici fogli di carta, dei quali occupa con lo scritturato facciate intere dieci e righe dieci escluse le firme.

IL DIRIGENTE:


L'AMMINISTRATORE UNICO:

IL SEGRETARIO ROGANTE:

Letto, approvato e sottoscritto:  
IL SINDACO



IL V. SEGRETARIO GENERALE



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data **11 GIU. 2012** e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, **11 GIU. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE



---

**ORIGINALE**

---

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE